

Aiuti a carattere sociale per il trasporto aereo

FAQ

(aggiornamento del 11.04.2024)

Macro argomento	ID	Domanda	Risposta
Accesso al Portale come operatore comunale	1	Come faccio ad accedere al Portale in qualità di operatore comunale e non come cittadino?	<p>Per accedere al Portale in qualità di operatore autorizzato per conto del Comune, è necessario che l'accesso sia eseguito tramite il seguente link: https://rimborsitrasporti.regione.sardegna.it/</p> <p>Si evidenzia che il link per accedere al Portale in qualità di <u>operatore comunale</u> è differente rispetto al link per accedere al Portale in qualità di <u>cittadino</u>. Qualora, nel tentativo di accedere come operatore comunale, il sistema informatico dovesse reinviare alla pagina dedicata al Portale lato utente cittadino, si consiglia di eseguire le seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eseguire la disconnessione dal Portale lato utente cittadino; - cancellare la cronologia del browser che si sta utilizzando oppure, in alternativa, utilizzare un browser differente e/o la modalità di navigazione in incognito (opzione di navigazione disponibile in tutti i browser); - digitare nel nuovo browser il link corretto per eseguire l'accesso come operatore comunale: https://rimborsitrasporti.regione.sardegna.it/; - eseguire l'accesso tramite SPID, CIE o CNS.
Assistenza	2	Quali sono i recapiti dedicati all'assistenza?	<p>Attualmente e in via sperimentale fino al 31 dicembre 2024, è disponibile l'indirizzo e-mail trasp.auiutisociali@regione.sardegna.it.</p> <p>Nel corso della fase sperimentale, nell'ambito delle attività della Cabina di regia istituita ai sensi della deliberazione G.R. n. 44/15 del 14.12.2023, sarà monitorata l'attuazione della misura di aiuto sociale per il trasporto aereo nonché valutate possibili azioni correttive e/o migliorative per uno sviluppo complessivo del sistema.</p>
Casistiche voli	3	Quali sono i collegamenti ammessi all'aiuto sociale per il trasporto aereo? Quali sono, invece, i collegamenti non ammessi?	<p>I collegamenti ammessi all'aiuto sociale per il trasporto aereo sono quelli relativi a rotte tra un aeroporto situato in Sardegna e un aeroporto presente all'interno dello Spazio economico europeo. Ne discende che, ad essere esclusi, siano i collegamenti tra un aeroporto sardo e un aeroporto relativo ad un paese al di fuori dello Spazio economico europeo (es. Regno Unito); inoltre, per espressa previsione del D.M. n. 241/2023, il contributo non può essere riconosciuto per i voli operati in regime di continuità territoriale, ossia, al momento, per le tratte Cagliari Elmas-Roma Fiumicino, Cagliari Elmas-Milano Linate, Olbia-Roma Fiumicino, Olbia-Milano Linate, Alghero Fertilia-Roma Fiumicino, Alghero Fertilia-Milano Linate, che godono di differenti agevolazioni tariffarie.</p> <p>Si rappresenta che, nella piattaforma lato utente, in fase di compilazione della richiesta, le opzioni disponibili nei menù a tendina da cui è possibile selezionare gli aeroporti di partenza e di arrivo tengono già conto dei suddetti vincoli, per cui non sarà possibile, per l'operatore comunale, riscontrare la presenza di una richiesta di contributo che coinvolge, a titolo di esempio, quali origine o destinazione finali del collegamento, un aeroporto di un paese al di fuori dello Spazio economico europeo (ad esempio nel Regno Unito) o uno degli aeroporti di Roma Fiumicino e di Milano Linate, in quanto tali aeroporti sono già stati esclusi a monte dalla lista degli aeroporti selezionabili lato utente.</p> <p>Si precisa altresì che le rotte ammissibili per accedere al contributo sono le rotte di collegamento tra un aeroporto situato in Sardegna e un aeroporto presente all'interno dello Spazio economico europeo, anche qualora le compagnie aeree, in fase di prenotazione, prevedano uno scalo intermedio per soddisfare il collegamento desiderato, e anche qualora lo scalo intermedio sia soggetto al regime di continuità territoriale.</p> <p>Per maggiori informazioni su quest'ultima casistica si rimanda alla specifica FAQ avente ID 4.</p>
Casistiche voli	4	E' ammissibile una prenotazione relativa ad un collegamento effettuato con uno scalo intermedio? (Esempi: Cagliari - Amsterdam con scalo a Roma Fiumicino o con scalo a Barcellona)	<p>Per quanto riguarda i collegamenti effettuati mediante uno scalo intermedio tra un aeroporto situato in Sardegna e una destinazione presente all'interno dello spazio economico europeo, è stato acquisito apposito parere dal competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale ha confermato che tali collegamenti sono da considerare ammissibili ai fini dell'erogazione dell'aiuto sociale per il trasporto aereo di cui al D.M. n. 241/2023, anche nelle ipotesi in cui lo scalo intermedio sia effettuato in uno degli aeroporti di Roma Fiumicino o Milano Linate, i cui voli da/per la Sardegna sono attualmente operati in regime di oneri di servizio pubblico nell'ambito della cd. continuità territoriale.</p> <p>In merito si precisa che ai fini dell'ammissibilità delle relative istanze è necessario che la prenotazione, per quanto comprendente più voli, sia comunque unica e che, in fase di compilazione della richiesta, l'utente abbia indicato il "codice di prenotazione PNR" ¹ (<i>Passenger Name Record</i>), il quale è comprensivo dello scalo intermedio o, alternativamente, tutti i "codice volo" ², che infatti si riferiscono unicamente alle singole tratte.</p> <p>Si precisa che il codice di prenotazione (PNR) è un codice alfanumerico di sei caratteri.</p> <p>Si precisa altresì che, ai fini della validità delle suddette istanze, è necessario che l'utente abbia allegato il biglietto aereo e, in un unico documento a parte, le carte di imbarco di tutti i voli fruiti nell'ambito della medesima prenotazione.</p> <p>¹ Esempio: codice unico della prenotazione relativa al collegamento Cagliari-Amsterdam, con scalo a Roma Fiumicino. ² Esempio: codice volo tratta Cagliari-Roma Fiumicino e codice volo Roma Fiumicino-Amsterdam</p> <p>Non sono invece ammissibili i casi in cui l'utente abbia effettuato due prenotazioni differenti anche se l'aeroporto intermedio di arrivo/partenza da/per gli scali sardi risulti lo stesso: ad es. Volo 1 Alghero-Milano Bergamo e Volo 2 Bergamo-Copenaghen, relativi a due prenotazioni distinte.</p> <p>Si precisa che gli utenti potranno presentare domanda di rimborso anche per i collegamenti con scalo a partire dal 18 aprile 2024.</p>

Casistiche voli	5	E' ammissibile il rimborso parziale nel caso di un biglietto multitratta per un volo parzialmente ricadente nello spazio UE? Esempio: Cagliari - Delhi con cambio o stop over a Amsterdam.	Per espressa indicazione del D.M. n. 241/2023, il contributo può essere riconosciuto per rotte di collegamento tra aeroporti situati in Sardegna e aeroporti situati all'interno dello Spazio economico europeo. Pertanto, nella fattispecie in oggetto, il contributo risulta ammissibile per la sola tratta Cagliari-Amsterdam, fermo restando la necessità che sia possibile evincere distintamente, dalla documentazione di viaggio, il dettaglio del prezzo relativo alla singola tratta in oggetto.
Casistiche voli	6	E' ammissibile una richiesta di rimborso del costo complessivo del biglietto di andata e ritorno unitamente inteso? Come comportarsi in tale circostanza?	L'importo del volo dichiarato per ogni singola istanza deve essere relativo ad un singolo volo/tratta. In caso di andata e ritorno le tratte da considerare sono due, così come i contributi corrispondenti. Si evidenzia, in particolare, che il singolo contributo parte da un minimo di € 25,00 fino a un massimo di € 75,00 per singola tratta (per es. in caso di biglietto A/R, il solo biglietto di andata), a fronte di una spesa pari o maggiore di € 100,00, sempre con riferimento alla singola tratta. Pertanto, si potrà beneficiare dell'aiuto solo se la singola tratta presenta una spesa pari o superiore all'importo di 100 €. Ove all'utente non fosse immediatamente noto il prezzo del biglietto relativo ad un singolo volo/tratta, lo stesso dovrà adoperarsi per acquisire tale informazione (es. tramite i suoi contatti con la compagnia aerea), così da poter successivamente procedere all'invio della richiesta di aiuto sociale tramite la piattaforma regionale. Qualora l'operatore comunale riscontrasse in piattaforma una richiesta di rimborso del costo complessivo del biglietto di andata e ritorno unitamente inteso, dovrà accedere al dettaglio della richiesta sulla piattaforma lato operatore comunale, cliccare sul pulsante "Richiedi integrazioni", editare il campo "Motivazioni" specificando all'utente che l'importo deve essere relativo ad una sola tratta di "Andata" o "Ritorno" e chiedendogli di procedere, sulla base delle informazioni detenute dall'utente e/o comunque richieste alla compagnia aerea, con la correzione dell'importo volo dichiarato e/o della documentazione allegata, confermare la richiesta di integrazioni.
Casistiche voli	7	E' ammissibile una richiesta di rimborso del costo complessivo del biglietto per due o più persone? Come comportarsi in tale circostanza?	L'utente deve presentare una distinta istanza di accesso alla misura degli aiuti sociali per ogni utente beneficiario e per ogni volo; l'importo del volo dichiarato deve quindi essere riferito alla singola persona beneficiaria del contributo. Considerato che per uno stesso volo il prezzo del biglietto può essere soggetto a diverse variabili (per esempio nel caso in cui, tra le persone menzionate, fossero presenti minori), non è possibile dividere il totale della spesa in misura eguale tra più persone, fatto salvo, evidentemente, il caso in cui dalla documentazione di viaggio sia possibile evincere inequivocabilmente il dettaglio del prezzo di ogni singolo biglietto o che comunque il prezzo dei biglietti sia il medesimo per ogni viaggiatore. Pertanto, ove all'utente non fosse immediatamente noto il prezzo del biglietto relativo ad ogni utente e a ciascun volo/tratta, lo stesso dovrà adoperarsi per acquisire tale informazione (esempio tramite i suoi contatti con la compagnia aerea), così da poter successivamente procedere all'invio della richiesta di aiuto sociale tramite la piattaforma regionale. Qualora l'operatore riscontrasse in piattaforma una richiesta di rimborso del costo complessivo del biglietto per due o più persone, dovrà accedere al dettaglio della richiesta sulla piattaforma lato operatore comunale, cliccare sul pulsante "Richiedi integrazioni", editare il campo "Motivazioni" specificando all'utente che l'importo deve essere relativo ad un singolo beneficiario e chiedendogli di procedere, sulla base delle informazioni detenute dall'utente e/o comunque richieste alla compagnia aerea, con la correzione dell'importo volo dichiarato e/o della documentazione allegata, confermare la richiesta di integrazioni.
Controlli in capo ai Comuni	8	Quali sono i controlli che i Comuni devono effettuare?	In fase di istruttoria amministrativa, ai Comuni è richiesto di procedere ad un controllo visuale in merito alla completezza e coerenza della richiesta presentata. In particolare, il Comune dovrà: - verificare la veridicità della residenza dichiarata dall'utente e posseduta dal beneficiario alla data di fruizione del volo; - verificare che i dati relativi al volo, sia dichiarati che desumibili dagli allegati alla richiesta, siano riferiti al singolo volo/tratta e al singolo beneficiario; - verificare la coerenza dei dati relativi al volo, in particolare, relativamente all'importo volo e all'origine/destinazione dichiarati rispetto a quanto presente nella documentazione di volo allegata alla richiesta; - verificare la correttezza e completezza della documentazione allegata. Si rappresenta altresì che, coerentemente a quanto previsto e indicato nell'art.7 dell'Allegato alla deliberazione G.R. n. 44/15 del 14.12.2023, i Comuni dovranno effettuare controlli a campione, per un minimo: - del 5% delle domande pervenute in caso il totale delle domande ricevute sia compreso tra 0-1.000; - del 2,5% delle domande pervenute in caso il totale delle domande ricevute sia compreso tra 1.000-5.000; - del 1% delle domande pervenute in caso il totale delle domande ricevute sia compreso tra 5.000-10.000; - dello 0,5% delle domande pervenute in caso il totale delle domande ricevute sia superiore a 10.000. I controlli a campione dovranno essere eseguiti dal Comune mediante l'utilizzo di eventuali altre banche dati a disposizione del Comune stesso, e dovranno essere rivolti a verificare l'assenza di cumuli di aiuto con altri rimborsi e/o finanziamenti sul medesimo biglietto aereo che siano finalizzati al trasporto aereo della medesima persona, se in virtù del cumulo si supera il prezzo totale del biglietto. A titolo di esempio si cita il rimborso per le spese di viaggio di pazienti oncologici previsto ai sensi della L.R. n° 9/2004. Esempio di un controllo a campione con esito negativo: il beneficiario è un paziente oncologico che ha usufruito di un volo Cagliari-Bologna pagato 100€. Ha usufruito di un rimborso ai sensi della Delib. G.R. n. 44/15 del 14.12.2023 (aiuti sociali per il trasporto aereo) di 25€. A seguito dei controlli a campione, l'operatore comunale riscontra che il medesimo beneficiario ha altresì usufruito di un rimborso ai sensi della L.R. n° 9/2004 (rimborso per le spese di viaggio di pazienti oncologici) di 100€. La verifica a campione ha esito negativo. L'operatore comunale dovrà quindi procedere sia al recupero del rimborso erogato all'utente (che infatti, sulla base delle suddette verifiche, non è dovuto) sia al tracciamento dell'esito (negativo) di tale verifica nella piattaforma regionale "SardegnaTrasporti" mediante l'apposita funzionalità, al fine di consentire all'amministrazione regionale di rilevare in piattaforma informatica l'effettivo fabbisogno di risorse da trasferire a ciascuna amministrazione comunale.

Dichiarazione sostitutiva in luogo della carta di imbarco	9	E' ammissibile una richiesta avente come allegato una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorietà in luogo della carta di imbarco?	In via transitoria ed esclusivamente in riferimento ai voli effettivamente fruiti sino al 18 aprile 2024, sarà possibile accedere al rimborso sui biglietti aerei allegando l'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto notorietà in luogo della carta di imbarco. Si evidenzia che per quanto attiene ai voli fruiti a partire dal 19 aprile 2024, non sarà più ammesso utilizzare la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorietà in luogo della carta di imbarco.
Documento di identità	10	In quali casi è necessario allegare il documento di identità alla richiesta?	Il caricamento della copia di un documento d'identità è obbligatorio soltanto nel caso di presentazione dell'istanza di contributo da parte di un soggetto diverso dal beneficiario appositamente delegato. Si precisa che tale copia deve essere riferita a un documento d'identità del delegante in corso di validità a norma dell'art. 35 del D.P.R. 445/2000, dalla cui copia si evincano tutte le sezioni del documento (fronte/retro o tutte le pagine, ove applicabile).
Esportazione dati anagrafici e IBAN richiedenti	11	E' possibile estrapolare dalla piattaforma dati anagrafici e IBAN dei richiedenti, per l'ulteriore gestione delle pratiche ammesse al contributo? (ad esempio per operazioni contabili di competenza del Comune)	Attualmente e in via sperimentale fino al 31 dicembre 2024, non è possibile estrapolare dalla piattaforma dati anagrafici e IBAN dei richiedenti. Nel corso della fase sperimentale, nell'ambito delle attività della Cabina di regia istituita ai sensi della Delib. G.R. n. 44/15 del 14.12.2023, sarà monitorata l'attuazione della misura di aiuto sociale per il trasporto aereo nonché valutate possibili azioni correttive e/o migliorative per uno sviluppo complessivo del sistema.
I soggetti del trattamento	12	Chi è il responsabile del trattamento? Il responsabile del trattamento può nominare dei collaboratori per la gestione della procedura? Chi sono gli autorizzati al trattamento per conto del Comune?	Il responsabile del trattamento, come definito dal Reg. (UE) 2016/679, è il soggetto (persona fisica o giuridica, autorità pubblica, servizio o altro organismo) che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento, come individuato nell'atto di nomina del comune trasmesso alla Regione Autonoma della Sardegna (di seguito RAS). Come indicato al paragrafo 5, lettera h del suddetto atto di nomina, il Comune deve procedere alla nomina dei soggetti autorizzati al trattamento per conto dello stesso Responsabile, mediante la sottoscrizione di un proprio atto di designazione degli autorizzati al trattamento, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679. Tali soggetti devono quindi essere autorizzati al trattamento dei dati sulla piattaforma informatica della RAS, nell'ambito delle attività di competenza del Comune inerenti alla gestione della misura di aiuti sociali per il trasporto aereo, così come descritte nel medesimo atto di nomina. Si precisa che, qualora non si sia ancora provveduto, è necessario comunicare alla RAS i dati dei soggetti autorizzati al trattamento per conto del Comune, affinché gli stessi siano abilitati dalla RAS all'accesso all'area amministrativa della piattaforma informatica per la gestione della relativa procedura.
Importo volo	13	Per quali importi del volo è ammissibile richiedere il contributo?	Il singolo contributo potrà essere erogato a fronte di una spesa pari o maggiore di € 100,00, sempre con riferimento alla singola tratta, comprensiva di tutte le tasse e spese fatturate dal vettore all'utente. Pertanto, un utente potrà beneficiare dell'aiuto solo se la singola tratta presenta una spesa pari o superiore all'importo di 100€. Ove un utente abbia usufruito di un volo la cui singola tratta presenta una spesa maggiore di 500€, potrà inserire un importo volo pari a 500€, corrispondente al massimo rimborso spettante di € 75,00 per singola tratta.
Informazioni aggiuntive istanza	14	E' possibile inserire nella domanda anche il numero di telefono del richiedente?	Attualmente e in via sperimentale fino al 31 dicembre 2024, all'utente è richiesto il consenso al trattamento del dato di contatto relativo alla propria e-mail per eventuali comunicazioni istituzionali legate alla richiesta. Nel corso della fase sperimentale, nell'ambito delle attività della Cabina di regia istituita ai sensi della deliberazione G.R. n. 44/15 del 14.12.2023, sarà monitorata l'attuazione della misura di aiuto sociale per il trasporto aereo nonché valutate possibili azioni correttive e/o migliorative per uno sviluppo complessivo del sistema.
Intestatario CC	15	A chi deve essere intestato il conto corrente del rimborso nel caso in cui la richiesta sia presentata da un soggetto diverso dal beneficiario? Al beneficiario o al richiedente? E se il beneficiario è un minore e la richiesta viene presentata da un genitore?	Il conto corrente presso il quale si chiede il rimborso deve essere di regola intestato o cointestato al beneficiario della richiesta, salvo nei casi di minorenni soggetti a potestà genitoriale, nel cui caso il conto corrente può essere intestato o cointestato al genitore esercente la potestà genitoriale che effettua la richiesta.
Istruttoria domande	16	Le domande vanno istruite tutte o solo a campione?	Ogni richiesta di aiuto sociale per il trasporto aereo trasmessa tramite l'apposito portale "SardegnaTrasporti" deve essere soggetta ad istruttoria amministrativa mediante un primo controllo visuale in merito alla completezza e coerenza della richiesta presentata e della relativa documentazione allegata, ai fini dell'erogazione del relativo contributo. Successivamente dovranno essere espletate le verifiche a campione previste dalla Delib. G.R. n. 44/15 del 14.12.2023.
Notifica nuova istanza al comune	17	Con quale modalità ciascun Comune viene avvisato della presenza di un'istanza di propria competenza?	All'atto della trasmissione di un'istanza da parte dell'utente, il sistema informatico trasmette in automatico una comunicazione all'indirizzo PEC ufficiale del Comune di residenza del soggetto beneficiario del contributo, che informa della disponibilità, in piattaforma, di una richiesta di propria competenza.
Pagamento pratica	18	Il pagamento del rimborso avviene in automatico una volta approvata la pratica?	Il rimborso all'utente è un'attività di competenza del Comune il quale, una volta istruita ed approvata la pratica sulla piattaforma regionale, dovrà procedere al pagamento del rimborso all'utente e al tracciamento dell'avvenuto pagamento nella piattaforma regionale "SardegnaTrasporti" mediante l'apposita funzionalità, al fine di consentire all'amministrazione regionale di rilevare in piattaforma informatica l'effettivo fabbisogno di risorse da trasferire a ciascuna amministrazione comunale.

Pubblicità	19	Con quali modalità il Comune deve adempiere alla pubblicità della misura di aiuto sociale per il trasporto aereo?	Come previsto dalla Delib. G.R. n. 44/15 del 14.12.2023, anche i Comuni devono dare la più ampia pubblicità e diffusione all'iniziativa pubblicando sui propri siti istituzionali appositi avvisi inerenti alla possibilità di presentare le domande di aiuto e assicurando la presenza, sul sito istituzionale, di un collegamento alla pagina web del portale "SardegnaTrasporti", disponibile al seguente link https://sardegnatrasporti.regione.sardegna.it
Quadro normativo	20	Qual è il quadro normativo relativo alla misura di aiuto sociale per il trasporto aereo?	Si riportano di seguito i principali riferimenti normativi e regolamentari inerenti alla misura sperimentale di aiuto sociale per il trasporto aereo: - Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, art. 107, paragrafo 2, lettera a) e art. 174. - Principio di insularità di cui all'art.119 della Costituzione italiana, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2. - Art. 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. - Art. 51 del Reg. (UE) 651/2014. - D.M. n. 241/2023. - Deliberazione G.R. n. 44/15 del 14.12.2023
Rendicontazione da parte dei comuni alla Regione	21	Come avviene il processo di rendicontazione da parte dei comuni alla Regione?	I competenti uffici della Regione Autonoma della Sardegna stanno lavorando al fine di automatizzare il processo di rendicontazione da parte dei comuni, nel rispetto delle tempistiche dettate dalla Delib. G.R. n.44/15 del 14.12.2023, relativamente alla gestione e spendita delle risorse finanziarie destinate all'attuazione della misura di aiuto sociale per il trasporto aereo, con particolare riferimento alle somme effettivamente erogate nonché a quelle recuperate anche a seguito del compimento dei controlli a campione, secondo la modulistica che sarà all'uopo predisposta dall'Assessorato regionale dei trasporti.
Termine di erogazione del contributo	22	Quali sono le tempistiche per il pagamento del contributo all'utente?	Come indicato all'art.5 dell'Allegato alla Delib.G.R. n. 44/15 del 14.12.2023, il Comune, una volta ricevuta la domanda dell'utente e avendone verificato la completezza, procede all'erogazione del contributo entro i termini stabiliti dallo stesso Comune, comunque non superiori a novanta giorni.
Termine di integrazione istanza	23	Quali sono le tempistiche per le richieste di integrazioni?	Al momento non è previsto un termine tassativo relativamente alle tempistiche e/o al numero massimo di richieste di integrazioni consentite. Si ritiene comunque corretto che in caso di richiesta di integrazione i termini possano essere sospesi per un massimo di 30 giorni, in coerenza a quanto generalmente previsto in tema di termini procedurali dalla Legge n. 241/1990; si precisa inoltre che, in caso di reiterata carenza documentale, la piattaforma informatica consente anche la trasmissione di più richieste di integrazione per una medesima istanza.
Trasferimento delle risorse dalla Regione ai Comuni	24	Come avviene il processo di trasferimento delle risorse dalla Regione ai Comuni?	Il competente Servizio della Direzione generale dei Trasporti impegna e liquida le risorse da trasferire a ciascun Comune con la seguente scadenza temporale: 1) nel corso del trimestre marzo-maggio 2024: a) un importo pari al 100% delle risorse relative alle istanze presentate fino al 31.03.2024 e relative sia ai voli effettuati dalla data di approvazione delle presenti direttive con deliberazione della Giunta regionale al 31.12.2023 che dal 01.01.2024 al 29.02.2024; b) un importo pari al 60% delle risorse relative alle istanze presentate fino al 31.03.2024 e relative ai soli voli effettuati dal 01.01.2024 al 29.02.2024, a titolo di acconto per ciascuno dei bimestri marzo-aprile, maggio-giugno, luglio-agosto dell'anno 2024; 2) nel corso del bimestre settembre-ottobre 2024: a) il conguaglio delle risorse effettivamente spettanti relative ai voli fruiti dalla data di approvazione delle presenti direttive con deliberazione della Giunta regionale al 31.12.2023 e nel primo semestre dell'anno 2024; b) un importo pari al 60% delle risorse effettivamente spettanti a saldo per il bimestre gennaio-febbraio 2024, a titolo di acconto per ciascuno dei bimestri settembre-ottobre e novembre-dicembre 2024; 3) il saldo di quanto dovuto al 31.12.2024 entro due mesi dalla rendicontazione.